COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.06.2000
COM(2000) 369 definitivo

2000/0156 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'attuazione del sistema di transito computerizzato introdotto con la decisione n. 1/99[1] della Commissione mista "transito comune" prevede l'istituzione di una rete informatica internazionale che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle Parti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito[2].

2. La Comunità europea ha già sviluppato la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (Common Communications Network/Common Systems Interface, CCN/CSI), che soddisfa i requisiti previsti.

3. In base alla decisione n. 2/99 della Commissione mista, la CCN/CSI dev'essere utilizzata da tutte le parti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito[3].

4. In base alla decisione n. 2/99, la partecipazione finanziaria dei paesi dell'EFTA e le questioni ad essa connesse devono essere concordate tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA.

5. Con la decisione del 22.10.1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con ciascuno dei paesi non membri dell'UE aderenti alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla, un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'estensione a tali paesi della CCN/CSI, conformemente alle direttive allegate alla suddetta decisione.

6. La Commissione ha negoziato l'estensione della CCN/CSI alla Confederazione svizzera e alla Repubblica ceca.

7. Con la decisione n. 2000/305/CE[4] del 30 marzo 2000 il Consiglio ha autorizzato la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

8. Con la decisione n. 2000/306/CE[5] del 30 marzo 2000 il Consiglio ha autorizzato la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica ceca relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

---

1 OJ L 65, 12.3.1999, p. 50

2 OJ L 226, 13.8.1987, p. 2

3 L'articolo 1 della decisione recita:
"L'allegato I della convenzione è modificato nel seguente modo:
Il seguente nuovo paragrafo è inserito come paragrafo 1 bis all'articolo 23 bis:
'1 bis. Per lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1, l'interfaccia 'rete comune di comunicazione/sistemi comuni' (CCN/CSI) della Comunità viene utilizzata da tutte le parti contraenti. Le modalità della partecipazione finanziaria dei paesi EFTA e gli altri aspetti pertinenti vengono concordati tra la Comunità e ciascuno dei paesi EFTA'". GU L 119, 7.5.1999, p.53.

4 GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50.

5 GU L 102 del 27.4.2000, pag. 58.

9. La Commissione ha negoziato l'estensione della CCN/CSI alla Norvegia.

10. Il testo in questione stabilisce le condizioni finanziarie e tecniche per l'estensione della CCN/CSI alla Norvegia. L'accordo non ha conseguenze finanziarie durature per il bilancio dell'UE, poiché prevede un sistema di finanziamento preventivo da parte del paese partner, che dovrà anticipare ogni anno, entro il 15 maggio, un importo fisso a copertura dei costi annuali di utenza della rete. La Norvegia dovrà inoltre costituire (per l'anno 2000) e alimentare (dal 2001 in poi) una riserva per gli imprevisti e gli sviluppi futuri. Il testo prevede l'obbligo per tutte le parti interessate di rispettare le specifiche tecniche relative al progetto e le norme di sicurezza generale definite e approvate nel quadro del progetto.

11. La Commissione raccomanda pertanto che il Consiglio adotti la presente proposta di Decisione relativa alla conclusione dell’accordo con la Norvegia in base ai risultati dei negoziati figuranti agli allegati I e II.

2000/0156 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'attuazione del sistema di transito computerizzato introdotto con la decisione n. 1/1999 della Commissione mista CE/EFTA "transito comune"[6] presuppone l'istituzione di una rete informatica internazionale che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle Parti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito[7], in appresso denominata "la convenzione".

(2) La Comunità europea ha già sviluppato la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (Common Communications Network/Common System Interface, CCN/CSI), che soddisfa i requisiti previsti.

(3) In base alla decisione n. 2/99 della Commissione mista CE/EFTA "transito comune"[8], la CCN/CSI è utilizzata da tutte le parti alla convenzione sul transito; la partecipazione finanziaria dei paesi partner e le questioni ad essa connesse sono concordate tra la Comunità e ciascuno dei paesi partner.

(4) Il 22 ottobre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione delle Comunità europee a negoziare con ciascuno dei paesi non membri dell'UE aderenti alla convenzione, un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'estensione a tali paesi della CCN/CSI.

(5) La Commissione ha negoziato l'estensione della CCN/CSI alla Norvegia.

(6) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a tale estensione.

---

6 GU L 65 del 12.3.1999, pag. 50.
7 GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
8 GU L 119 del 7.5.1999, pag. 53.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito

A. Lettera della Comunità europea

Egregio signore,

desidero proporre, a nome della Comunità europea, il seguente impegno relativo all'estensione alla Norvegia dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS).

I- Le parti si conformeranno alle specifiche tecniche illustrate nei documenti elencati nell'allegato della presente lettera, che sono stati trasmessi alla Norvegia, nonché ad ogni eventuale modifica che potrà essere introdotta in futuro nel quadro del progetto.

II- La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: Commissione) gestirà e svilupperà il sistema in conformità degli orientamenti elaborati nel comitato di politica doganale - gruppo di lavoro informatico - sottogruppo tecnico CPC-CWP -CCN/CSI anche a nome dei paesi partner.

III- Le parti rispetteranno le norme relative alla sicurezza generale stabilite nel quadro del progetto.

IV- Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia pagherà una somma forfettaria pari a 120 000 euro per l'installazione della CCN/CSI.

V- Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese d'installazione in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Norvegia, conformemente alla convenzione conclusa a tal fine tra la Commissione e il subappaltatore, e presenterà alla Norvegia un estratto conto. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto.

VI- Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia pagherà una somma forfettaria pari a 48 000 euro per le spese di funzionamento della rete relative all'anno 2000.

VII- A partire dal 2001, entro il 15 maggio di ogni anno la Norvegia pagherà una somma forfettaria per le spese annuali di utilizzo della rete. La Commissione europea comunicherà ogni anno alla Norvegia entro il 31 luglio l'importo della somma forfettaria per l'anno seguente. La somma forfettaria per il 2001 sarà pari a XXXX euro[9].

VIII- Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione europea procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese di funzionamento in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Norvegia e presenterà a quest'ultima un estratto conto. La Commissione europea calcolerà i costi effettivi in base alla sua relazione con il

[9] La somma forfettaria ammonterà probabilmente a 96 000 euro e sarà comunicata prima della firma dello scambio di lettere. L'importo dipenderà dall'esito della gara di appalto attualmente in corso.

subappaltatore, il quale sarà scelto conformemente alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto. L'importo totale dovuto dalla Norvegia non eccederà comunque di più del 20% la somma forfettaria annua già pagata.

IX- Parimenti agli Stati membri dell'Unione Europa, la Norvegia sarà informata delle previsioni relative a tali costi nonché dei principali sviluppi della CCN/CSI che possano avere un impatto su tali costi.

X- Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia costituirà una riserva per imprevisti e sviluppi futuri pari a 40 000 euro. La Commissione europea specificherà nell'estratto conto destinato alla Norvegia la quota dei costi da imputare alla riserva. Ogni anno entro il 15 maggio la Norvegia verserà nella riserva una somma corrispondente alle risorse effettivamente utilizzate l'anno precedente per gli imprevisti e gli sviluppi futuri.

XI- Tutti i pagamenti sono da effettuarsi a favore della Commissione europea e, salvo diversa indicazione, si baseranno sull'estratto conto della Commissione, che indicherà le varie forniture di servizi, hardware e software pagabili entro 60 giorni.

XII- Il presente accordo rimarrà in vigore finché le due parti sono parti contraenti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Entrambe le parti si riservano tuttavia la possibilità di modificare l'accordo di comune intesa.

XIII- Qualora la Norvegia paghi gli importi previsti ai punti IV, V, VI, VII, VIII e X in ritardo rispetto alle date indicate ai rispettivi punti, l'Unione europea potrà contabilizzare degli interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso tasso sarà applicato ai pagamenti che effettuerà la Comunità europea.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Norvegia su quanto sopra esposto.

B. Lettera della Norvegia

Egregio signore,

mi pregio di notificarLe il ricevimento della lettera relativa all'estensione alla Norvegia dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS), che recita come segue:

"Desidero proporre, a nome della Comunità europea, il seguente impegno relativo all'estensione alla Norvegia dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS).

I- Le parti si conformeranno alle specifiche tecniche illustrate nei documenti elencati nell'allegato della presente lettera, che sono stati trasmessi alla Norvegia, nonché ad ogni eventuale modifica che potrà essere introdotta in futuro nel quadro del progetto.

II- La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: Commissione) gestirà e svilupperà il sistema in conformità degli orientamenti elaborati nel comitato di politica doganale - gruppo di lavoro informatico - sottogruppo tecnico CPC-CWP -CCN/CSI anche a nome dei paesi partner.

III- Le parti rispetteranno le norme relative alla sicurezza generale stabilite nel quadro del progetto.

IV- Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia pagherà una somma forfettaria pari a 120 000 euro per l'installazione della CCN/CSI.

V- Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese d'installazione in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Norvegia, conformemente alla convenzione conclusa a tal fine tra la Commissione e il subappaltatore, e presenterà alla Norvegia un estratto conto. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto.

VI- Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia pagherà una somma forfettaria pari a 48 000 euro per le spese di funzionamento della rete relative all'anno 2000.

VII- A partire dal 2001, entro il 15 maggio di ogni anno la Norvegia pagherà una somma forfettaria per le spese annuali di utilizzo della rete. La Commissione europea comunicherà ogni anno alla Norvegia entro il 31 luglio l'importo della somma forfettaria per l'anno seguente. La somma forfettaria per il 2001 sarà pari a XXXX euro[10].

VIII- Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione europea procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese di funzionamento in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Norvegia e presenterà a quest'ultima un estratto conto. La Commissione europea calcolerà i costi effettivi in base alla sua relazione con il subappaltatore, il quale sarà scelto conformemente alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto. L'importo totale dovuto dalla Norvegia non eccederà comunque di più del 20% la somma forfettaria annua già pagata.

IX- Parimenti agli Stati membri dell'Unione Europa, la Norvegia sarà informata delle previsioni relative a tali costi nonché dei principali sviluppi della CCN/CSI che possano avere un impatto su tali costi.

X- Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia costituirà una riserva per imprevisti e sviluppi futuri pari a 40 000 euro. La Commissione europea specificherà nell'estratto conto destinato alla Norvegia la quota dei costi da imputare alla riserva. Ogni anno entro il 15 maggio la Norvegia verserà nella riserva una somma corrispondente alle risorse effettivamente utilizzate l'anno precedente per gli imprevisti e gli sviluppi futuri.

XI- Tutti i pagamenti sono da effettuarsi a favore della Commissione europea e, salvo diversa indicazione, si baseranno sull'estratto conto della Commissione, che indicherà le varie forniture di servizi, hardware e software pagabili entro 60 giorni.

XII- Il presente accordo rimarrà in vigore finché le due parti sono parti contraenti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Entrambe le parti si riservano tuttavia la possibilità di modificare l'accordo di comune intesa.

XIII - Qualora la Norvegia paghi gli importi previsti ai punti IV, V, VI, VII, VIII e X in ritardo rispetto alle date indicate ai rispettivi punti, l'Unione europea potrà contabilizzare degli

---

[10] La somma forfettaria ammonterà probabilmente a 96 000 euro e sarà comunicata prima della firma dello scambio di lettere. L'importo dipenderà dall'esito della gara di appalto attualmente in corso.

interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso tasso sarà applicato ai pagamenti che effettuerà la Comunità europea."

La Norvegia si pregia di confermare il proprio accordo sul contenuto di tale lettera.

ALLEGATO II

ALLEGATO ALLO SCAMBIO DI LETTERE

DOCUMENTAZIONE ESTERNA CCN/CSI

ASPETTI GENERALI

21info_en	CCN/CSI - L'integrazione telematica nel settore delle dogane e delle imposte indirette (in inglese)
21info_fr	CCN/CSI - L'integrazione telematica nel settore delle dogane e delle imposte indirette (in francese)
Arap_101	L'architettura delle applicazioni transeuropee (in inglese)
Bnf104de	I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DGXXI (in tedesco)
Bnf104en	I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DGXXI (in inglese)
Bnf104fr	I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DGXXI (in francese)
Lr092v08	Descrizione dell'offerta CSI (in inglese)
Lr155v01	Descrizione del comportamento dinamico delle interazioni CCN/CSI (in inglese)
Lst-rol-XXI-00	Descrizione dei ruoli CCN/CSI (in inglese)
Mathaeus - Dublin	Architettura e metodologia dei sistemi intracomunitari (in inglese)
Pre-gen-XXI	CCN/CSI - Presentazione e guida alla lettura (in inglese)

CCN/TC

Ccn_tc_sla_03	CCN/TC - Accordo sul livello dei servizi (in inglese)
Epm01	CCN/TC - Manuale procedurale esterno (in inglese)
Sqp_01	CCN/TC - Piano di qualità del servizio (in inglese)

SVILUPPO

Acg_03	Guida alla configurazione dell'applicazione (in inglese)
Prg_c_05	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio C - in inglese)
Prg_Cob_BS2000_03	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per BS2000 - in inglese)

Prg_Cob_CICS_01	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per IBM - in inglese)
Prg_Cob_GCOS7_03	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per GCOS7 - in inglese)
Prg_Cob_GCOS8_01	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per GCOS8 - in inglese)
Ref_cd09	Manuale di riferimento delle definizioni comuni (linguaggio C - in inglese)
Ref_Cob_cd01	Common Definitions Reference Manual (linguaggio Cobol - in inglese)
Ref_Cob_cs01	Manuale di riferimento CSI (linguaggio Cobol - in inglese)
Ref_Cob_gs01	Manuale di riferimento GSS (linguaggio Cobol - in inglese)
Ref_Cob_hl01	Manuale di riferimento HL (linguaggio Cobol - in inglese)
Ref_Cob_os01	Manuale di riferimento OS (linguaggio Cobol - in inglese)
Ref_Cob_pr01	Manuale di riferimento della presentazione (linguaggio Cobol - in inglese)
Ref_cs09	Manuale di riferimento CSI (linguaggio C - in inglese)
Ref_er05	Manuale di riferimento dei codici di errore CSI (in inglese)
Ref_gs03	Manuale di riferimento GSS (linguaggio C - in inglese)
Ref_hl07	Manuale di riferimento HL (linguaggio C - in inglese)
Ref_os01	Manuale di riferimento OS (linguaggio C - in inglese)
Ref_pr07	Manuale di riferimento della presentazione (linguaggio C - in inglese)

SICUREZZA

Pol-sec-XXI-01	Politica generale di sicurezza CCN/CSI (in inglese)

SPECIFICHE

Ad_07	Progettazione dell'architettura (in inglese)
Frs_03	Specifiche dei requisiti (in inglese)
Fss_05	Specifiche funzionali di sistema (in inglese)
Ovw_07	Quadro generale del sistema (in inglese)

FORMAZIONE

Tra-csi(mod1)-05.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (in inglese)
Tra-csi(mod2)-05.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio C - in inglese)
Tra-csi(mod3)-03.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio C - in inglese)
Tra-csi_cob(mod2)-01.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio Cobol - in inglese)
Tra-csi_cob(mod3)-01.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio Cobol - in inglese)

SCHEDA FINANZIARIA

DATA:

1. VOCE DI BILANCIO: STANZIAMENTI:
B7-8600 and 6093 (stato delle entrate)

2. TITOLO:
Cooperazione doganale e assistenza internazionale (Dogana 2000) e entrate provenienti dalla partecipazione di Stati terzi ad accordi di cooperazione doganale

3. BASE GIURIDICA:
Decisione n. 2/99 della Commissione mista CE-CEFTA "Transito comune", del 30 marzo 1999, recante modifica dell'appendice I della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 53).

4. SCOPO:
Installazione e utilizzo della rete CCN/CSI da parte della Norvegia

5. IMPLICAZIONI FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE [n] (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO SEGUENTE [n+1] (milioni di EUR)
5.0 SPESA			0,096
- A CARICO DEL BILANCIO CE (RIMBORSI/INTERVENTI)	0,208		
- AUTORITÀ NAZIONALI			
- ALTRI			
5.1 ENTRATE		0,208	0,096
- RISORSE PROPRIE DELLA CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
- NAZIONALI			

	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
5.0.1 PREVISIONE DI SPESA				
5.1.1 PREVISIONE DI ENTRATE				

5.2 METODO DI CALCOLO:

La CCN/CSI è stata sviluppata dalla Comunità come rete comune tra le amministrazioni degli Stati membri che consente uno scambio di informazioni tra gli Stati membri stessi e la Commissione.

L'esistenza di tale rete informatica internazionale per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali interessate costituisce uno strumento indispensabile per la realizzazione del nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS)**.**

Si è deciso di permettere che tale sistema sia utilizzato dai paesi dell'EFTA e di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Repubblica slovacca) per lo scambio dei dati necessari nel quadro del regime di transito comune (decisione n. 2/99).

A tale proposito, l'intervento finanziario della Comunità si limita ad un'anticipazione delle spese che saranno in seguito rimborsate, attraverso la linea di bilancio 6093, dalla Norvegia.

I costi di installazione della rete CCN/CSI si possono stimare dell'ordine di 120 000 €.

I costi annuali di utilizzo della rete sono stimati ammontare (per il 2000) attorno ai 48 000 €; (per il 2001) attorno ai 96 000 €.

Gli eventuali costi per accantonamenti e imprevisti e per l'evoluzione futura della rete si possono stimare pari a 40.000 € per il 2000. Successivamente la Norvegia verserà ogni anno nella riserva una somma corrispondente alle risorse effettivamente utilizzate l'anno precedente per gli imprevisti e gli sviluppi futuri

6.0 IL PROGETTO PUÒ ESSERE FINANZIATO CON STANZIAMENTI ISCRITTI AI CAPITOLI PERTINENTI DEL BILANCIO ATTUALE? SI NO

6.1	IL PROGETTO PUÒ ESSERE FINANZIATO CON STORNI TRA CAPITOLI DEL BILANCIO ATTUALE?	SI NO
6.2	SARÀ NECESSARIO UN BILANCIO SUPPLETIVO?	SI NO
6.3	DOVRANNO ESSERE PREVISTI STANZIAMENTI IN BILANCI FUTURI?	SI NO

OSSERVAZIONI:

La Commissione impegnerà gli stanziamenti in questione alla data della firma del contratto e i pagamenti si concluderanno una volta che il paese interessato avrà ricevuto l'installazione.I pagamenti saranno effettuati attraverso la linea B7-8600, Dogana 2000, del Bilancio generale.

La procedura per il recupero dei costi annuali di utilizzo della rete è analoga.Detti costi saranno attualizzati anno per anno, sulla base dell'evoluzione dei mercati.

Si chiederà il rimborso ai paesi terzi interessati tramite la linea 6093 dello stato delle entrate. Le modalità di rimborso saranno precisate nello scambio di lettere.